



Al Dirigente Scolastico

Oggetto: **Partecipazione alla contrattazione delle OO.SS. firmatarie del CCNL 2019-2021**

In data 18 gennaio 2024 si è conclusa la procedura di rinnovo del CCNL per il periodo 2019-2021 per il comparto Istruzione e Ricerca con la sottoscrizione definitiva del testo.

L'articolo 2 del CCNL 2019-2021, rubricato "Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto" stabilisce che "1. **Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021 sia per la parte giuridica che per la parte economica.**

Esso si compone anche del CCNL 6/12/2022, che ne costituisce parte integrante e che viene riportato – a fini ricognitivi - nel presente CCNL. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana".

L'articolo 30 del nuovo Contratto disciplina i "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali" e al comma 2 stabilisce che: "La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:

a) a livello nazionale, **tra la delegazione costituita dal MIM e i rappresentanti nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;**

b) a livello regionale, **tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;**

c) a livello di istituzione scolastica, **tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale,".**

Orbene, in considerazione di quanto concordato a livello nazionale dalla contrattazione collettiva di Comparto risulta che nel settore della scuola pubblica possono essere destinatari di **relazioni sindacali solo ed esclusivamente le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.**

Ed infatti con riferimento all'istituto della informazione l'art. 5 prevede che "L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni **ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni** - secondo quanto previsto dal presente articolo."

Anche con riferimento all'istituto del confronto l'art. 6 prevede che "Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, **al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni** –



di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare."

Quindi, alla luce di quanto sopra riportato si evidenzia come solo le **organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL** possano partecipare alle relazioni sindacali e essere soggetto attivo e passivo delle medesime.

Di converso, le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, secondo quanto contenuto nelle previsioni contrattuali, dovranno essere escluse dalle relazioni sindacali.

Tutto ciò detto, la nostra segreteria provinciale è, comunque, a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

La segretaria provinciale
CISL SCUOLA AM Torino Canavese
Simona Sacchero

Torino, 21/01/2024